

LA CONSOLAZIONE E.T.A.B.
P.za Umberto I n.6 – 06059 Todi – PG

Spett.le
Rosella Brunetti
C.F.: BRNRLL75R52E256I
P. IVA: 03431350549

Oggetto: RESTAURO DI UNA SCULTURA LIGNEA E DIPINTA CON EFFETTO BRONZO RAFFIGURANTE PAPA MARTINO I SEC.XVII CONSERVATA NELLA CHIESA DELLA SANTA MARIA DELLA CONSOLAZIONE. CIG DA SISTEMA.

Lettera di incarico

L'IPAB scrivente LA CONSOLAZIONE E.T.A.B., con sede a Todi (PG) Piazza Umberto I n.6, C.F. 00457290542 in persona del Presidente Pro Tempore e Legale Rappresentante dott.Leonardo Mallozzi nato a Todi il 19.01.1978, ivi residente e domiciliato presso la suddetta sede dell'Ente in Todi, Piazza Umberto I, n.6, a quest'atto autorizzato in forza di deliberazione ... del ...e determina n. del... e atti precedenti e successivi connessi cui si rinvia per relationem

Affida l'incarico alla ditta

L'incarico in oggetto alle condizioni di seguito indicate.

Premesso:

- che è stata verificata la capacità a contrarre del restauratore;
- che lo stesso professionista con la firma del presente atto ribadisce, attesta e dichiara di possedere i requisiti per contrarre con enti pubblici ai sensi del D.lgs 50/2016 e D.lgs 36/2023.

Tanto premesso e da considerare parte integrante e sostanziale nel presente atto, si conviene e si stipula quanto di seguito:

Art. 1 Oggetto del contratto

La Consolazione ETAB, come sopra rappresentato, conferisce a Almasa Srl, che accetta, senza riserva alcuna, le prestazioni relative al progetto di intervento così come autorizzato dalla Soprintendenza e secondo le relative prescrizioni il tutto come descritto nel seguente link:
<https://etabtodi.it/amministrazione-trasparente/sezioni/613004-atti-amministrazioni-aggiudicatrici-enti/contenuti/3541531-restauro-scultura-lignea-dipinta-effetto-bronzo>

Nel corrispettivo è incluso ogni onere per dare la corretta esecuzione del restauro e il rispetto delle prescrizioni e quanto necessario per l'ottenimento di eventuali finanziamenti.

In tal caso è possibile procedere al pagamento diretto delle fatture del subappaltatore su richiesta del restauratore.

ART. 2 – Ammontare del contratto

L'importo contrattuale relativo alle attività tecniche di restauro risultano essere pari ad € oltre CP e IVA di legge se dovuti come di seguito indicato:

| Descrizione | importo |
|--------------|---------|
| Base di gara | ... € |
| Ribasso % | 12% |
| Ribasso v.a. | ... € |
| Differenza | ... € |

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. e degli oneri previdenziali e assistenziali ed è fatta salva la liquidazione finale.

Art. 3 Tempi

Il tempo massimo per l'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato è stabilito in giorni 30 per l'avvio dei lavori rispetto alla firma del presente contratto e dovranno essere ultimati entro e non oltre il 30 agosto 2026.

Art. 4 Condizioni di pagamento.

Il pagamento del corrispettivo del presente servizio verrà effettuato in unica soluzione al termine dei lavori. E' facoltà dell'ente richiedere la regolare e buona esecuzione alla competente Soprintendenza. I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte dell'Ente committente della fattura emessa dall'affidatario, nonché di tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente, ivi compreso il DURC e verifica inadempienza, che sarà acquisito d'ufficio a cura del Committente.

Art. 5 Penali e recesso

Il ritardato o inesatto adempimento delle prestazioni richieste potrà determinare, qualora sia imputabile a colpa dell'incaricato a cause di forza maggiore e/o circostanze sopravvenute, l'applicazione di una penale sarà pari all'1 % per ogni giorno di ritardo. Le somme dovute a titolo di penale dall'affidatario sono trattenute dalla stazione appaltante sugli importi dovuti. È facoltà del RUP, qualora i ritardi si prolunghino oltre il termine di 30 giorni naturali e consecutivi, di proporre al Consiglio di Amministrazione dell'Ente la risoluzione del contratto dandone comunicazione scritta al soggetto affidatario. Resta salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno.

Art. 6 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'operatore economico assume, pena la nullità del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare, l'operatore economico si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche nonché gli altri dati previsti dall'art. 3 della medesima L. 136/2010 secondo le modalità dalla stessa stabilite. Ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i., il mancato utilizzo, per i movimenti finanziari relativi alla presente scrittura, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione.

Art. 7 Responsabilità e obblighi

Il soggetto affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto della presente scrittura. Il soggetto affidatario si impegna a mantenere indenne La Consolazione ETAB in relazione ad ogni qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento delle prestazioni o dai suoi risultati. L'aggiudicatario dell'incarico dovrà presentare, a seguito della determinazione di affidamento del servizio tecnico e ai fini della stipula del contratto d'appalto, una polizza di responsabilità civile e professionale per rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza ai sensi del D.lgs 36/2003..

Art. 8 subappalto

L'istanza di subappalto va presentata in sede di gara e successivamente prima dell'inizio dei lavori. L'Appaltatore si impegna a non affidare a terzi l'esecuzione delle prestazioni contrattuali senza la preventiva autorizzazione scritta della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2003.

Il subappalto è ammesso per le prestazioni indicate in sede di offerta, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dai documenti di gara.

L'affidatario resta l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, rispondendo in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi.

Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e di sicurezza previsti nel contratto principale. L'Appaltatore si obbliga a trasmettere copia del contratto di subappalto e della documentazione di rito prima dell'inizio delle lavorazioni.

Per ottenere l'autorizzazione, l'impresa affidataria deve presentare alla Stazione Appaltante:

Istanza di autorizzazione: Domanda formale che specifichi l'oggetto, l'importo e la durata del subappalto.

Contratto di subappalto: Copia autentica del contratto stipulato, contenente la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Dichiarazioni del Subappaltatore: Possesso dei requisiti di ordine generale (assenza di cause di esclusione ex artt. 94 e 95 D.Lgs. 36/2023) e dei requisiti tecnico-professionali (es. attestazione SOA). DGUE.

Gli altri documenti saranno assunti d'ufficio a cura dell'ente.

Tutti i suddetti adempimenti non sono subappaltatibili salvo le prestazioni in tema di sicurezza.

Il Responsabile pro tempore del presente procedimento è il Segretario Dr. Roberto Baldassarri.

Art. 9 Risoluzione del contratto

La stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice civile, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale comunicata con lettera raccomandata con Bando di ricevimento, tenuto conto della gravità degli inadempimenti contrattuali riscontrati e degli eventuali danni subiti.

La risoluzione del contratto può essere, inoltre dichiarata:

- a) in caso di frode;
- b) in caso di fallimento dell'affidatario;
- c) in caso di grave violazione degli obblighi contrattuali non eliminati dall'affidatario anche a seguito di diffide formali del RUP;
- d) in caso di ripetuti errori e/o inadempimenti, successivamente all'applicazione delle penali previste;
- e) in caso di sospensione o abbandono o mancata effettuazione, da parte dell'affidatario di una o più delle prestazioni affidate;
- f) in caso di violazione della normativa vigente in materia di assunzioni del personale o di mancata assicurazione del personale medesimo presso gli enti previdenziali ed assistenziali;
- g) quando all'affidatario vengano a mancare i mezzi sufficienti per il buono e regolare andamento del contratto;
- h) qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, esso debba essere in tutto o in parte sospeso e/o soppresso per disposizioni di legge o di regolamento;
- i) in caso di mancata dimostrazione, da parte dell'affidatario, del possesso dei necessari requisiti richiesti per l'affidamento. A seguito della risoluzione del contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare a terzi il contratto, a danno e spese dell'affidatario.

L'affidatario è in ogni caso responsabile dei danni prodotti al comune di Todi oppure a terzi nel corso dell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 10 Recesso unilaterale

E' facoltà della Stazione Appaltante recedere, ex art. 1671 Codice Civile, unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione, fatto salvo l'obbligo di corrispondere al soggetto aggiudicatario un indennizzo relativo alle spese sostenute, ai lavori eseguiti e al mancato guadagno.

Art. 11 Controversie

Tutte le controversie fra La Consolazione ETAB e il professionista incaricato, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, sono devolute al giudice ordinario, con esclusione, quindi, del ricorso al Collegio Arbitrale. Le parti eleggono quale Foro competente quello di Terni. Si evidenzia che la proprietà intellettuale della prestazione d'opera risulta in favore dell'ente committente che sarà libero di disporre a propria discrezione senza limite alcuno e senza riconoscimento di compensi e/o indennità comunque denominate.

Art. 12 Spese di contratto e proprietà progetto

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula e registrazione del Contratto nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, secondo legge.

Art. 13 – Coordinamento per spostamento arredi e attività interne

Considerato che in prossimità dell'area oggetto di intervento è attualmente collocata una bancarella utilizzata dalle sacriste per la vendita di oggetti devozionali, l'Affidatario si impegna a interfacciarsi preventivamente con le medesime al fine di individuare, di comune accordo, una diversa collocazione temporanea della suddetta bancarella all'interno della Chiesa, compatibile con le esigenze liturgiche, funzionali e di sicurezza del cantiere.

L'Affidatario dovrà concordare modalità e tempistiche dello spostamento in modo da garantire la continuità dell'attività e la tutela dei beni presenti.

La soluzione individuata dovrà essere formalmente comunicata all'Ente prima dell'avvio del cantiere, ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

Resta inteso che ogni operazione dovrà avvenire nel rispetto della sicurezza, dell'integrità dei beni e delle disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante.

Art. 14 Riservatezza

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dalla Stazione Appaltante esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali.

Per Stazione Appaltante

Committente La Consolazione E.T.A.B. Il Presidente dott. Leonardo Mallozzi

Il Restauratore incaricato

.....